

# TI\_GERICHTE 52.2018.536 vom 10. Oktober 2018

TI Tribunale d'appello, 2018-10-10, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_52.2018.536](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2018.536)

FR: TI\_GERICHTE 52.2018.536 du 10 octobre 2018

IT: TI\_GERICHTE 52.2018.536 del 10 ottobre 2018

## Regeste

Sanzione disciplinare

## Erwägungen

### E. 1

.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 102 cpv. 1 della legge sul notariato del 26 novembre 2013 (LN; RL 952.100). Certa è la legittimazione attiva del ricorrente, personalmente e direttamente toccato dalla decisione impugnata, di cui è destinatario (art. 104 LN e 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAm; RL 165.100). Il gravame, tempestivo (art. 104 LN e 68 cpv. 1 LPAm), è dunque ricevibile in ordine.

### E. 1.2

Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAm). 2. 2.1. La violazione dei doveri che incombono al notaio è sanzionata a livello disciplinare. C orollario della vigilanza assicurata dallo Stato al fine di garantire l'esercizio irreprensibile della professione e di preservare la fiducia del pubblico, la responsabilità disciplinare del notaio è regolata esaustivamente dal diritto cantonale (cfr. STA 52.2017.337 del 22 novembre 2017 consid. 3.1 e rimandi). 2.2. In Ticino, l'art. 20 cpv. 1 LN prevede la repressione in via disciplinare degli atti commessi dal notaio in violazione dei suoi doveri o tali da compromettere in qualunque modo la sua reputazione professionale, il suo onore in relazione agli obblighi professionali o la fiducia che in lui ripone il pubblico. La norma precisa che la Commissione giudica tutte le violazioni alla legge sul notariato, al regolamento, alla legge sulla tariffa notarile, alle norme deontologiche e allo statuto. Quest'ultima puntualizzazione - assente nel corrispondente art. 126 n. 1 della previgente legge sul notariato del 23 febbraio 1983 (vLN; BU 1985, 217) - è stata aggiunta al fine di conferire una chiara base legale in merito al perseguimento delle violazioni ai doveri del notaio, concetto il cui contenuto può essere individuato anche facendo capo alle norme deontologiche (cfr. al riguardo: Messaggio n. 6491 del 5 aprile 2011, pag. 11, ad art. 22; R DAT II-2001 n. 11 consid. 3b e rimandi; cfr. inoltre Michel Mooser, *Le droit notarial en Suisse*, II ed., Berna 2014, pag. 76, n. 126 e pag. 221 seg., n. 338; Denis Piotet, *Déontologie notariale et droit suisse*, in: SJ 2002 II 275, in particolare pag. 278 seg.). 2.3. Tra gli obblighi professionali che incombono al notaio si annovera quello - discendente direttamente dal diritto di rango federale, in particolare dalla nozione federale di forma autentica e dal principio dell'uguaglianza davanti alla giurisdizione volontaria - di salvaguardare in modo imparziale ed equo gli interessi delle parti (cfr. Mooser, op. cit., pag. 36, n. 53d e pag. 160, n. 241; Aron Pfammatter, in: Stephan Wolf [curatore], *Kommentar zum Notariatsrecht des Kantons Bern*, Berna 2009, n. 1 ad art. 37 NG). L'obbligo di imparzialità - di cui gli obblighi di ricasazione e d'indipendenza contribuiscono

ad assicurare il rispetto - contribuisce alla forza probante accresciuta degli atti autentici (cfr. Mooser , op. cit., pag. 160, n. 241). A livello cantonale tale principio è ricordato all'art. 11 cpv. 1 LN, giusta il quale il notaio deve salvaguardare in modo equo e imparziale gli interessi di tutte le parti, nonché all'art. 13 del codice professionale dell'Ordine dei notai del Cantone Ticino del 18 giugno 2015 (RL 952.205), secondo cui il notaio mantiene una perfetta equidistanza tra le parti, indipendentemente da chi lo remuneri o da chi gli abbia conferito l'incarico. Il dovere di imparzialità perdura anche dopo la conclusione del contratto, con la conseguenza che non solo nell'assisterele prima della stesura dell'atto e durante la stesura, ma anche dopo la stessa, il notaio - che deve informarle tutte allo stesso modo - non può consigliare né favorire una di esse a discapito dell'altra (sentenza CAN 18.2009.83 del 19 maggio 2009 consid. 1, confermata dal Tribunale federale in STF 2C\_427/2009 del 25 marzo 2010; cfr. pure STF 2C\_26/2009 del 18 giugno 2009 consid. 3.1 e 8.3, in: RNR 92/2011 pag. 127 segg.; Mooser , op. cit., pag. 97, n. 164a e pag. 160, n. 242). Il notaio che svolge anche l'attività forense non è sottoposto solo agli obblighi professionali - segnatamente le regole d'incompatibilità (di diritto cantonale) - concernenti l'esercizio del notariato, ma anche a quelli (di diritto federale) che si applicano nei confronti degli avvocati e che sono disciplinati dalla legge federale sulla libera circolazione degli avvocati del 21 giugno 2000 (LLCA; RS 935.61; cfr. STF 2C\_26/2009 citata consid. 3.2 e 8.3 e rimandi; Mooser , op. cit., pag. 96, n. 164a; cfr. pure STF 2C\_427/2009 citata consid. 2.3, 2C\_407/2008 del 23 ottobre 2008 consid. 3.3 e rif., in: RNR 92/2011 pag. 124 segg.). Il pubblico ufficiale che esercita anche quale avvocato non può patrocinare una parte in un contenzioso se ha precedentemente funto da notaio nella medesima pratica. Ciò non vale solo nel caso in cui oggetto di controversia sia l'atto che ha rogato, ma anche qualora egli sia venuto a conoscenza di dati riguardanti le parti, segnatamente relativi alla loro situazione finanziaria (cfr. STF 2C\_26/2009 citata consid. 8.3-8.4 e rif.; Mooser , op. cit., pag. 97, n. 164a e pag. 162, n. 243a; cfr. pure STF 2C\_407/2008 citata consid. 3.3-3.4; François Bohnet/Vincent Martenet , Droit de la profession d'avocat, Berna 2009, pag. 1431, n. 3625 seg.). Per quanto qui interessa, tale è in particolare il caso quando il notaio, dopo aver rogato un contratto matrimoniale tra due coniugi, assume il patrocinio di uno di loro contro l'altro in una causa che riguarda il loro regime dei beni (cfr. STF 2C\_814/2014 del 22 gennaio 2015 consid. 4.1.4 e rif.). Tale costellazione è infatti paragonabile a quella in cui, prima di assumere il mandato, l'avvocato avesse funto da giudice: anche in tal caso egli viene a conoscenza in quanto giudice di fatti importanti che riguardano (anche) la futura controparte, ciò che osta alla successiva assunzione di un mandato d'avvocatura (cfr. STF 2C\_407/2008 citata consid. 3.3 e rimandi). 3. In concreto, dagli atti risulta che il 19 dicembre 1996 il notaio RI 1 aveva rogato l'atto con il quale il marito della denunciante ha ricevuto in dono dal padre alcuni immobili (che, stando alla segnalazione, comprenderebbero l'abitazione coniugale). Il 17 luglio 1998, poco prima che i futuri sposi si unissero in matrimonio (il 28 agosto successivo), il ricorrente ha stilato la convenzione con la quale essi hanno adottato il regime matrimoniale della separazione dei beni. Vero è che il rogito - oltre a richiamare il predetto atto di donazione (punto n. 3) - si limita a indicare che gli interessati dichiarano di volersi sottoporre al regime di separazione dei beni ai sensi degli articoli 247 e ss del Codice Civile Svizzero (punto n. 1) e che di conseguenza ciascun coniuge manterrà la proprietà, l'amministrazione, il godimento e la disponibilità dei propri beni (punto n. 2). Tuttavia, come correttamente rilevato dalla Commissione, il fatto che altri aspetti non siano confluiti espressamente nell'atto pubblico ancora non significa che gli stessi non siano stati discussi preliminarmente alla sua stipula. Al contrario. Gli obblighi

d'informazione e di consiglio (art. 6 cpv. 1 LN) che incombono al notaio in ambito matrimoniale e successorio, come pure il suo dovere di vegliare a che nessuna parte venga indotta a stipulare diversamente da quanto realmente voluto (cfr. art. 5 cpv. 2 LN), implicano infatti che egli debba essere ragguagliato in modo completo sulla situazione finanziaria e personale delle parti (cfr. STF 2C\_427/2009 citata consid. 3.1, 2C\_26/2009 citata consid. 3.2). Nulla muta quindi che l'atto autentico non preveda un inventario dei beni dell'uno e dell'altro coniuge. Per redigere in scienza e coscienza la convenzione matrimoniale in questione il notaio è infatti senz'altro venuto a conoscenza di dati essenziali riguardanti i futuri sposi. Motivo per cui il mandato assunto dall'insorgente in vista della stipula del citato atto di separazione dei beni in qualità di pubblico ufficiale gli impediva di accettare qualsiasi ulteriore incarico nell'ambito delle procedure a protezione dell'unione coniugale, rispettivamente di divorzio, successivamente intentate - aventi, tra l'altro, per oggetto i rapporti patrimoniali tra (ex) coniugi. Poco importa che, come sostenuto dal ricorrente, in concreto nella causa di divorzio il suo patrocinato non abbia avanzato pretese nei confronti della moglie a titolo di liquidazione del regime matrimoniale (ammettendo finanche il rimborso di un ingente prestito da lei richiesto) e si sia altresì impegnato a versarle quanto necessario al mantenimento del suo tenore di vita indipendentemente dalla sua situazione patrimoniale. Resta il fatto che il ricorrente ha assunto il patrocinio di uno dei coniugi in una procedura contenziosa avente per oggetto (anche) lo scioglimento di un regime matrimoniale che lui stesso aveva contribuito quale pubblico ufficiale a instaurare, violando così manifestamente il suo obbligo di imparzialità. In tali circostanze, è del tutto irrilevante che l'adozione dello speciale regime matrimoniale abbia preceduto le nozze e che l'unione matrimoniale sia durata quasi 20 anni prima di sfociare nei predetti procedimenti giudiziari, come pure che fatti e situazioni di cui l'insorgente è venuto a conoscenza in qualità di notaio non siano effettivamente stati riportati nelle cause tra marito e moglie.

4. Ferme queste premesse, resta da statuire in merito alla sanzione da infliggere al ricorrente.

4.1. In caso di violazione della legge notarile, l'art. 97 cpv. 1 LN prevede le misure disciplinari seguenti: - l'avvertimento; - l'ammonizione; - la multa fino a fr. 20'000.-; - la sospensione dall'esercizio o il divieto definitivo di esercitare, misure da pubblicarsi sul Foglio ufficiale. La multa può essere cumulata con la sospensione dall'esercizio del notariato o con il divieto definitivo di esercitare (art. 97 cpv. 2 LN). L'art. 98 cpv. 1 LN precisa che nella commisurazione delle misure disciplinari devono essere considerati la rilevanza del fatto, l'intensità del dolo, il grado della colpa, nonché le possibili conseguenze derivanti dalle mancanze e in genere il comportamento del notaio. La Commissione gode di un certo margine di apprezzamento nella scelta della misura disciplinare, nella fissazione dell'importo di un'eventuale multa o della durata della sospensione dall'esercizio della professione. L'autorità deve tuttavia attenersi al rispetto dei principi della proporzionalità e della parità di trattamento e, in generale, la sanzione deve rispondere a un interesse pubblico. Occorre considerare lo scopo che la sanzione disciplinare deve raggiungere - che di principio non è tanto quello di punire il trasgressore, quanto piuttosto quello di garantire che in futuro questi eserciti in maniera ineccepibile la sua funzione - e scegliere il provvedimento adatto, necessario e proporzionato a tale fine. La sanzione deve essere fissata in maniera appropriata in funzione della natura e della gravità della violazione dei doveri legati all'esercizio della pubblica funzione. L'autorità terrà in particolare conto della colpa del trasgressore, degli interessi minacciati o lesi, del modo in cui il notaio ha svolto la sua funzione in precedenza, così come del comportamento da lui tenuto durante la procedura disciplinare (cfr. STA 52.2016.158 del 21 aprile 2017 consid. 5.1 e riferimenti).

4.2. In concreto, è innegabile che il notaio RI 1 abbia infranto una regola professionale fondamentale, che deriva dalla mansione di particolare fiducia che è chiamato a svolgere quale detentore di una parte del potere pubblico. La violazione risulta ancor meno trascurabile se si considera che l'insorgente vanta una lunga esperienza professionale, che avrebbe tanto più dovuto indurlo ad accorgersi della delicata situazione in cui si stava ponendo con l'assunzione del patrocinio di uno dei coniugi per i quali aveva strumentato in qualità di notaio l'atto di separazione dei beni. Se non giova inoltre al ricorrente il fatto di non aver mostrato segni di autocritica e di ravvedimento, depone per contro a suo favore la circostanza che, durante la sua lunga carriera di notaio, non è mai stato oggetto di una sanzione disciplinare. Alla luce di tutto quanto esposto, ritenuto peraltro pure che l'insorgente è stato oggetto di un procedimento disciplinare anche in qualità di avvocato (cfr. segnalazione del 24 aprile 2018 sub doc. 1), si giustifica pertanto di confermare l'avvertimento pronunciato dalla Commissione. La sanzione così commisurata, corrispondente alla più lieve misura prevista dall'art. 97 cpv. 1 LN, risulta tutto sommato opportunamente ragguagliata alle circostanze del caso concreto e senz'altro rispettosa del principio della proporzionalità. Tiene adeguatamente conto dell'incensuratezza del ricorrente e appare sufficiente a richiamarlo al rispetto dei principi deontologici che sono stati in concreto disattesi. 5. 5.1. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso dev'essere respinto, con conseguente conferma della decisione impugnata. 5.2. Dato l'esito, la tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAm) è posta a carico dell'insorgente, secondo soccombenza. Per questi motivi, decide: 1. Il ricorso è respinto. 2. La tassa di giustizia di fr. 1'500.-, già anticipata dall'insorgente, resta interamente a suo carico. 3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110). 4. Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente La vicecancelliera

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.